



STATUTO (Allegato A)

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata Art. 1 (Costituzione, denominazione e normativa applicabile)

1.1 È costituita l'Associazione denominata CINEDROME - Ente del Terzo settore (ETS), in conformità al D.Lgs 117/2017.

1.2 L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel RUNTS e gli estremi di iscrizione dello stesso nella corrispondenza, negli atti e nelle comunicazioni al pubblico. 1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa.

Art. 2 (sede) 2.1 L'Associazione ha sede legale in Siracusa, nella via del Consiglio Reginale n. 11. 2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo mentre il trasferimento in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'assemblea di modifica dello Statuto.

Art 3 (Scopo) 3.1 L'Associazione, in ossequio agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione Italiana, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale e civiche, svolgendo in via principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), i), k), l), m), n), o), v), e z) del CTS. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità, sussidiarietà e gratuità.

Art. 4 (Oggetto) 4.1 Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale: a) programmazione, organizzazione e realizzazione di eventi legati al mondo del cinema, su base locale e distribuiti nel corso dell'anno; b) allestimento e organizzazione di spazi museali e/o spazi ricreativi con il fine di implementare la divulgazione cinematografica, teatrale, musicale e pittorica nel territorio; c) produzione e diffusione di contenuti video; d) creazione di programmi educativi rivolti alle scuole primarie e secondarie, con il fine di implementare la divulgazione cinematografica; e) creazione di laboratori e/o programmi ricreativi da effettuare in collaborazione con enti come ASP e altre associazioni con riferimento a problematiche di disabilità psichica e fisica, al fine di creare un contesto di apprendimento, ricerca e valorizzazione del singolo in conformità alla comunità circostante, mediante la cineterapia, la musicoterapia e le attività ad esse connesse; f) creazione e diffusione di magazine, riviste, approfondimenti editoriali finalizzati ad esplorare il nesso tra le arti visive e il ruolo che queste esercitano nella contemporaneità da un punto di vista sociale, letterario, filosofico. 4.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle elencate. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del CTS. 4.3 A tal fine, l'Associazione può porre in essere negozi giuridici onerosi o meno con qualsivoglia soggetto pubblico e/o privato, stipulare convenzioni con enti di cultura e ricerca.

Art 5 (Volontari e lavoratori dipendenti) 5.1 L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari. 5.2 Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, con delibera del Consiglio

Direttivo, sentita l'Assemblea, potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti partecipative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Art. 6 (Durata) 6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Partecipanti - Art. 7 (Definizione di Partecipante) 7.1 Sono "Partecipanti" all'Associazione i soggetti che sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della qualità di Partecipante. 7.2 La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante. 7.3 I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie: a) Partecipanti Onorari; b) Partecipanti Ordinari.

Art. 8 (Diritti e obblighi dei Partecipanti) 8.1 I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 9 (Ammissione dei Partecipanti) 9.1 L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione. 9.2 L'Associazione respinge la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da persona, istituzioni o enti pubblici o privati in conflitto di interessi e di finalità. 9.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. 9.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. 9.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. 9.6 La deliberazione di respingimento deve essere adeguatamente motivata. 9.7 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda. 9.8 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente all'ammissione dei Partecipanti.

Art. 10 (Recesso del partecipante) 10.1 Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata o con pec. 10.2 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione da parte dell'Associazione. 10.3 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi anteriormente al momento di efficacia del recesso e il Partecipante è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale.

Art. 11 (Esclusione del Partecipante) 11.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità o per gravi motivi. 11.2 Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. 11.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o pec. 11.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione, i diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività



dell'Associazione. 11.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. 11.6 Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio.

Titolo III - Patrimonio ed entrate - Art. 12 (Patrimonio iniziale) 12.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione. 12.2 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 13 (Entrate) 13.1 L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile mediante: a) il percepimento della quota annuale; b) il percepimento della quota iniziale; c) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; e) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; f) donazioni e lasciti testamentari; g) rimborsi derivanti da convenzioni secondo quanto dispone l'art. 4.3; h) rendite patrimoniali; i) attività di raccolta fondi; l) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; m) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; n) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 14 (Quota Iniziale e Quota Annuale) 14.1 L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro stabilita dal Consiglio Direttivo. 14.2 Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Raccolta fondi e ricezione finanziamenti) 15.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Art. 16 (Irripetibilità di apporti e versamenti) 16.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante all'Associazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi



titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dall'Associazione.

Art. 17 (Incremento del Patrimonio) 17.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa: a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione; e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 18 (Salvaguardia del patrimonio) 18.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. 18.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

18.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Art. 19 (Divieto di distribuzione) 19.1 È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi dell'Associazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale.

Art. 20 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) 20.1 Ove ne ricorrano i presupposti il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Titolo IV - Sistema di amministrazione e controllo Art. 21 (Organi e Cariche Elettive) 21.1 Sono organi dell'Associazione: a) il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente; b) il Consiglio Direttivo; c) il Segretario del Consiglio Direttivo; d) il Tesoriere; e) l'Assemblea dei Partecipanti; f) il Comitato Scientifico; g) l'Organo di controllo; h) il Revisore Legale.

Sez. I - Assemblea dei partecipanti Art.22 (Principi generali) 22.1 L'Assemblea è organo di partecipazione all'indirizzo dell'Associazione. 22.2 Ogni Partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea. 22.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti. 22.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 23 (Competenze dell'Assemblea) 23.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo. 23.2 L'Assemblea inoltre delibera: a) sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; b) sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; c) sulla nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, dell'Organo di Controllo e sulla revoca; d) sulla nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, del Revisore Legale e ne dispone la revoca; e) sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; g) su ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea; h) sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione; i) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza.

Art. 24 (Convocazione dell'Assemblea) 24.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Partecipanti o da almeno tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. 24.2 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. 24.3 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza: a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti; b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea) 25.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine; su decisione dell'assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante. 25.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario. 25.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 26 (Deliberazioni dell'Assemblea) 26.1 L'assemblea è validamente costituita: a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà dei Partecipanti; b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano. 26.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. 26.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti. 26.4 Ogni Partecipante ha diritto a un voto. 26.5 Ogni partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe. 26.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. 26.7 Le deliberazioni aventi oggetto l'estinzione e lo

scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti tanto in prima che in seconda convocazione. 26.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione del voto si considerano come assenza. 26.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza. 26.10 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati. In tal caso, necessario che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari; d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sez. II - Consiglio Direttivo Art. 27 (Competenze) 27.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. 27.2 Il Consiglio Direttivo: a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; b) nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca; d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione; e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea; g) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; h) nomina, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e dispone la revoca dei suoi membri; i) gestisce l'Associazione sentiti gli indirizzi delineati dall'Assemblea; l) delibera qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria; m) redige ed approva la bozza del bilancio d'esercizio; n) delibera in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti; o) delibera in ordine all'esclusione dei partecipanti; p) delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune; q) svolge ogni altro compito previsto dallo statuto e della normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione. 27.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 28 (Composizione del Consiglio Direttivo) 28.1 Il Consiglio Direttivo è composto da quattro componenti, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 28.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche.

Art. 29 (Gratuità dell'incarico) 29.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 30 (Durata della carica) 30.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della Carica. 30.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. 30.3 In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino al nuovo esercizio. 30.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 31 (Convocazione del Consiglio Direttivo) 31.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'organo di controllo. 31.2 La convocazione effettuata mediante avviso spedito o mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. 31.3 L'avviso di convocazione spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso spedito almeno tre giorni prima. 31.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

Art. 32 (Deliberazioni del Consiglio Direttivo) 32.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. 32.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. 32.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 32.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. 32.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. 32.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto, la dichiarazione di astensione dal voto, si considerano come assenza. 32.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della sua decisione. 32.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che: a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione III - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere Art. 33 (Presidente - Vicepresidente - Presidente

Onorario) 33.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di: a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti

dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; f) attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. 33.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. 33.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 33.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 34 (Segretario) 34.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività di amministrazione dell'Associazione. 34.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata al notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda la presenza. 34.3 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro dei partecipanti.

Art. 35 (Tesoriere) 35.1 Il Tesoriere: a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; b) effettua le verifiche contabili e controlla la Tenuta dei libri contabili; c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture - Art. 36 (Esercizi partecipativi) 36.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 37 (Bilancio d'esercizio) 37.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 38 (Bilancio sociale) 38.1 Per ogni esercizio predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 39 (Scritture contabili) 39.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 40

(Libri dell'Associazione)

48.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico.

48.2 Il Registro dei Volontari regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

48.3 Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie.

48.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

48.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

48.6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Art. 49

(Devoluzione del patrimonio)

49.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Art. 50

(Clausola compromissoria)

50.1 Qualunque controversia insorga tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i Partecipanti e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

50.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

50.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede e secondo le norme del Codice di procedura civile.

50.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 51

(Norma finale)

51.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

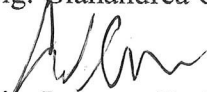
Sig. Giuseppe Briffa (Presidente)



Sig. Claudio Pavia (Vicepresidente)



Sig. Gianandrea Cama



Sig. Lorenzo De Benedictis

